

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 11/06/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 12.11.2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 23.07.2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate in data 30.09.2022.

Ha quindi chiesto, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.005,84, salvo errori ed omissioni, di cui € 549,60 a titolo di "oneri e spese di istruttoria" ed € 456,24 a titolo di "commissione intermediazione creditizia", somma al netto dell'importo di € 330,00 già restituiti in sede di conteggio estintivo.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ha domandato una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

In ogni caso, ha richiesto la restituzione delle quote versate e non dovute, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e la refusione delle spese per il procedimento ABF.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia nel mese di settembre 2022, ha rilevato che, nei contratti, sono riportate le voci di costo soggette a riduzione in caso di

estinzione anticipata del finanziamento – quali gli interessi nominali, restituiti in sede di conteggio estintivo - e quelle invece non rimborsabili, in quanto relative ad attività preliminari e non soggette a maturazione nel tempo, quali le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione. Ha richiamato la sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 (riguardante il credito immobiliare), che avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*. Ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione passiva a fronte delle istanze di rimborso degli oneri devoluti all'intermediario del credito. Ha, quindi, offerto al ricorrente, a titolo di ristoro delle commissioni di attivazione non godute, la somma di € 365,43, già proposta nel riscontro al reclamo ma non accettata dall'istante.

Ha pertanto chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, che la convenuta fosse ritenuta carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del

quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, va riferito che l'intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alla retrocessione delle commissioni di intermediazione.

Sul punto, occorre precisare che a norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla intermediazione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Oltretutto, l'osservazione in parola – basata sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata – non coglie nel segno poiché, come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio.

Ne consegue, l'infondatezza della riferita eccezione.

Nel merito la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo sopra riportato emergono un abbuono degli interessi per € 4.130,15 ed una riduzione a titolo di “*commissioni di gestione*” pari ad € 330,00.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con quella del conteggio estintivo.

Il contratto riporta un TAN del 8,103 %.

L'estinzione anticipata del finanziamento prevede la sola rimborsabilità degli interessi nominali.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (si tratta di un agente in attività finanziaria).

Quanto alle commissioni contrattuali, il Collegio, ponendosi nel solco delle posizioni condivise dagli altri Collegi territoriali ABF (si vedano *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 644/2022 e n. 14477/2022; Collegio di Roma, decisione n. 4775/2022; Collegio di Palermo, decisione n. 13921 del 31/10/2022; Collegio di Bologna, decisione n. 4867/23; Collegio di Bari, decisioni n. 3470/2023 e 5773/2023), ritiene che siano da qualificarsi *up front* le “spese di istruttoria” valorizzando, in conformità dei citati precedenti, la limitazione delle relative attività alla fase di perfezionamento del contratto. Sono, invece,

da qualificarsi recurring le “spese di intermediazione” poiché, anche in base alla descrizione contrattuale, la relativa clausola appare volta a remunerare attività non soltanto preliminari e/o contestuali alla stipulazione”.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,87%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				900,00	Upfront	39,87%	358,81		358,81
Spese intermediazione				1.310,40	Recurring	60,00%	786,24		786,24
Rimborso da conteggio estintivo								330,00	-330,00
Totale				2.210,40					815,05

L'importo come sopra calcolato (€ 815,05) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.005,84), in quanto la stessa ha calcolato tutti gli importi secondo il criterio *pro rata temporis* e ha incluso nella richiesta di rimborso delle spese di istruttoria anche gli oneri erariali, pacificamente non rimborsabili.

In proposito, si rappresenta che l'attuale testo dell'art. 11-*octies*, comma 2 del D.L. 73/2021 (convertito dalla L. 106/2021) esclude espressamente la retrocedibilità delle imposte.

In ordine, poi, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, le stesse non appaiono ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

La domanda di restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza”, peraltro, non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava, infatti, sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 3119/2023).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 815,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6578 del 04 luglio 2025

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA